



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 457
del 20 NOV. 2013

OGGETTO: Proposizione appello avverso sentenza civile del Tribunale di Ragusa n. 512/12 giudizio primo grado -proc. N. 1238/08- appalto opere pubbliche promosso da Canzonieri Giorgio. Autorizzazione ad agire in giudizio e individuazione legale.

L'anno duemila Tre dic ci il giorno Ven i alle ore 13.00
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti	si	
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	si	
3) geom. Massimo Iannucci	si	
4) arch. Giuseppe Dimartino	si	
5) arch. Stefania Campo	si	
6) dr. Stefano Martorana		si

Assiste il Segretario Generale dott. ma Maria Letizia Pittori

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 8853 AVVOCATURA del 18. 11. 13

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

-Visti gli art. 15 e 12, 2^o comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2^o comma della LR. 44/91 con voti unanimi e palese.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE
All.to Sentenze e note avv.to Frediani

N° 457 del 20 NOV. 2013



COMUNE DI RAGUSA

AVVOCATURA COMUNALE

Prot. n. 89853 Avvocatura

del 18. 11. 13

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO Proposizione appello parziale avverso sentenza civile del Tribunale di Ragusa n. 512/12 giudizio primo grado - proc. N. 1238/08- appalto opere pubbliche promosso da Canzonieri Giorgio. Autorizzazione ad agire in giudizio e individuazione legale.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera Dirigente del Settore 1°, su proposta del responsabile dell'avvocatura, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con citazione notificata il 16 maggio 2008, la Impresa Canzonieri Giorgio s.r.l, conveniva in giudizio questo Comune avanti il Tribunale di Ragusa per fare dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 7 marzo 2000 (cattivo fiduciario) a suo tempo stipulato con l'ente per la sistemazione a giardino dello spazio prospiciente l'immobile comunale di piazza S.Giovanni per la sospensione sine die dei lavori e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dell'amministrazione appaltante e il pagamento di voci di credito esplicitate nella citazione.

L'impresa sosteneva che i lavori affidatili erano stati sospesi più volte illegittimamente per carenze progettuali ed in ultimo sospesi per la redazione di una perizia di variante al PRG necessaria ad apportare modifiche al progetto originario e che, da quel momento, i lavori, nonostante vari solleciti e una diffida ad adempire formulata, non erano stati più ripresi per colpa del comune; riteneva pertanto, non avendo avuto alcun riscontro, che il contratto era da intendersi risolto, agli effetti di legge, per inadempimento del Comune.

Questo ente rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Frediani giusta deliberazione di GM n. 202/08, provvedeva alla rituale costituzione in giudizio per contrastare la domanda attore deducendo che la stessa era inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva posta in decisione e, con sentenza n. 512/12 il giudice, alla luce della disposta ctu, ha dichiarato la risoluzione del contratto di ottimo fiduciario, per inadempimento conseguente alla inesecuzione della diffida ad adempiere ed ha condannato il Comune al pagamento di somme a vario titolo- risarcimento danni, differenza tra il valore dell'opera pubblica al momento della risoluzione del contratto e quanto dall'impresa ricevuto in pagamento a quella data, restituzione della ritenuta di garanzia, risarcimento danni e spese processuali per gli importi e le motivazioni meglio specificate in sentenza che qui si allega.

Con nota del 13 novembre 2012 prot. 96152, l'avvocato Angelo Frediani incaricato della difesa dell'ente, come sopra indicato, ha esposto le sue valutazioni inerenti la sentenza evidenziando che l'unico aspetto non condivisibile in sentenza è rappresentato dalla liquidazione in favore della Impresa della somma indicata sub a) del dispositivo di € 21.832,43 per differenza tra il valore dell'opera pubblica e quanto ricevuto dalla impresa, in quanto la richiesta di tale somma e causale non era contenuta nell'atto di citazione e non è stata oggetto di giudizio; pertanto ritiene che la condanna relativamente a questa somma sia stata resa ultra petita e costituisca una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c.

Ritenuta la fondatezza dei rilievi fatti dall'avvocato Frediani , sarebbe opportuno proporre appello parziale alla sentenza, limitatamente all'importo di € 21.932,43, in quanto per il resto essa appare corretta ed autorizzare il Sindaco ad agire in giudizio per la tutela degli interessi dell'ente.

Atteso il notevole ed eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura comunale, per la difesa sarebbe opportuno avvalersi per il giudizio di appello , di un legale esterno che può essere individuato nella persona dell'avvocato Angelo Frediani, ex dirigente dell'avvocatura ai sensi dell'art.6 del regolamento comunale riguardante gli incarichi esterni, in quanto lo stesso ha difeso l'Ente nel primo grado di giudizio ed ha una comprovata conoscenza della materia, demandando poi al dirigente l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale per la disciplina degli incarichi esterni, attinenti alla disciplina applicabile al conferimento degli incarichi professionali per il patrocinio e la difesa dell'Ente; Che in considerazione del valore della causa, il compenso da impeganre con successivo atto e corrispondere al legale incaricato ammonterà ad € 2.500,00 oltre IVA e CPA, minimo del tariffario forense in base ai nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali – decreto n. 140 del 20.07.12- fatte salve eventuali integrazioni in relazione all'attività che sarà concretamente svolta;

che inoltre occorrerà impegnare la somma di € 300,00, oltre IVA e CPA, per domiciliazione e sostituzione, nonchè l'importo di € 309,00 per contributo unificato. Che per quanto sopra, ricorrendo motivi d'urgenza, occorre autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio con atto immediatamente esecutivo, atteso che la proposizione dell'appello deve avvenire entro termini perentori di legge.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art 15 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede.
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune, ad agire in giudizio, avanti la Corte di Appello di Catania, e proporre parziale appello alla sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio 1238/08 dal Tribunale di Ragusa, introdotto dall'Impresa Canzonieri Giorgio s.r.l, per la tutela e nell'interesse di questo Ente.
3. di affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente, per le ragioni di cui in premessa, all'avvocato Angelo Frediani già difensore, conferendogli le più ampie facoltà di legge.
4. di dare atto che l'incarico è conferito esclusivamente per il presente grado di giudizio .
5. di dare mandato al Dirigente del settore 1° di espletare, successivamente tutti gli atti gestionale di competenza, correlati all'adozione della presente deliberazione ivi compresa l'assunzione della spesa occorrente e la convenzione professionale da sottoscriversi da parte del legale incaricato;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i e dell'art 49 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 18.11.2013

Il Dirigente

Il Dirigente

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

18.11.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,

20 NOV. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Pittari



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra E. Zapparata

Il Responsabile dell'Avvocatura
Avv. Sergio Bongoraglio

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Francesco Lumiera

Visto: L'Assessore al ramo